

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 362

presentata dai Consiglieri regionali
PINNA - GANAU - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PISCEDDA

il 23 novembre 2022

Disposizioni in materia di istituzione del Servizio di Psicologia delle cure primarie

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) "la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia o di infermità". Col termine salute, dunque, si fa riferimento ad uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado di sfruttare le sue capacità cognitive ed emozionali e di esercitare la propria funzione all'interno della società; lo stato di salute può essere influenzato da tutta una serie di fattori socio-economici sui quali è necessario agire attraverso strategie integrate di promozione, prevenzione, trattamento, riabilitazione e cura.

Sempre l'OMS calcola che nel mondo ci siano 450 milioni di persone che soffrono di disturbi mentali, neurologici o del comportamento e che la gran parte di questi disturbi non siano né diagnosticati né trattati (OMS 2001).

Ed il numero continua a crescere con un conseguente impatto sulla salute e sui principali aspetti sociali, umani ed economici in tutti i Paesi del mondo (Epicentro, ISS, 11 ottobre 2020).

Anche in Sardegna, da tempo, nella popolazione viene riscontrata una crescente domanda di presa in carico dei bisogni di ambito psicologico, richiesta che si è ulteriormente evidenziata con la pandemia da Covid-19.

Le limitazioni alle interazioni interpersonali, lo stato di incertezza e di paura, causate dalla emergenza sanitaria da Covid-19, il conseguente rigoroso e prolungato isolamento sociale si sono tradotti in un aumento del livello di solitudine percepita che ha colpito le diverse fasce della popolazione compresi i bambini e i giovani che si sono trovati, più di altri segmenti della società, ad abbandonare la loro quotidianità.

Nell'ottica di una presa in carico globale della persona e della sua salute che, come è stato detto, comprende anche gli aspetti psicologici, si vuole dare risposta alla crescente domanda di assistenza nell'ambito di tali bisogni, incremento facilmente rintracciabile anche nell' aumentato consumo annuo di ansiolitici e antidepressivi.

In Italia solo il 60 per cento di chi riferisce sintomi depressivi ricorre all'aiuto di qualcuno, rivolgendosi soprattutto a medici e operatori sanitari, ma il dato sommerso è preoccupante soprattutto per tutte quelle persone che, pur avendo bisogno, per pudore, decidono di non farsi aiutare.

Secondo un documento scientifico pubblicato lo scorso marzo dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nel primo anno della pandemia di Covid-19 la prevalenza globale di ansia e depressione è aumentata del 25 per cento.

Diversi studi dimostrano che la frequenza del trattamento farmacologico per questi disturbi potrebbe essere legata alla difficoltà di accesso alle terapie non farmacologiche nel sistema sanitario nazionale ancor più evidente nella nostra Regione, dove le cure psicologiche non sono garantite dalla sanità pubblica.

In tale contesto a livello nazionale è stato introdotto il cosiddetto bonus psicologo, "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia". Il provvedimento è stato introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 1 quater, comma 3. Con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono state emanate le disposizioni attuative dello stesso. Si tratta di "una misura volta a sostenere le persone in condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico", il cui accesso era consentito tramite portale INPS sino alla data del 24 ottobre 2022.

In continuità con i principi già espressi dalla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) che ha previsto l'istituzione, in via sperimentale, del Dipartimento di Psicologia delle cure primarie (articolo 37, comma 2, lettera b)) nonché dalla proposta del Piano regionale dei servizi sanitari 2022-2024 che individua nell'ambito dei nuovi modelli di assistenza la realizzazione di reti integrate di servizi e professionisti, con la presente proposta di legge, si intende istituire il Servizio di Psicologia delle cure primarie.

Il Servizio di Psicologia delle cure primarie, caratterizzato da uno stretto legame con il territorio e da una stretta sinergia con la medicina generale, nasce al fine di offrire un adeguato supporto psicologico per identificare precocemente ed intervenire tempestivamente in problematiche psico-sociali attraverso un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibili a livello generalizzato.

L'obiettivo del Servizio Psicologia delle cure primarie è quello di garantire benessere psicologico di qualità nella medicina di base, sul territorio, vicino alla realtà di vita dei pazienti, alle loro famiglie e alla comunità.

Il Servizio di Psicologia delle cure primarie è assicurato dallo psicologo delle cure primarie cui competono, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) e in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute.

L'attività dello psicologo di cure primarie, che affianca il medico nella cura del paziente, è finalizzata, inoltre, alla prevenzione secondaria per attuare un intervento di primo livello nei casi di sof-

ferenza psicologica già in atto ed inviare appropriatamente la persona a servizi socio-sanitari, anche specialistici e territoriali secondo necessità.

Lo scopo delle cure psicologiche in questo senso è quello di aiutare la popolazione a gestire problematiche psicologiche di varia natura, problemi legati all'adattamento, quali perdita del lavoro, separazioni, malattie croniche, ma anche problemi legati al ciclo di vita dell'individuo e a disagi emotivi transitori ed eventi stressanti.

In fase di prima applicazione il Servizio di psicologia delle cure primarie sarà assicurato da psicologi liberi professionisti appositamente formati che opereranno in regime di rapporto convenzionato, nelle more della strutturazione dei Servizi che vedrà il superamento dell'istituto della convenzione e l'integrazione in modo organico delle risorse professionali degli psicologi all'interno del servizio sanitario regionale.

Nel dettaglio la proposta di legge è composta di otto articoli.

L'articolo 1 "Oggetto e finalità" precisa l'oggetto della legge, le finalità e l'istituzione della figura dello psicologo delle cure primarie. Disciplina l'istituzione del Servizio di psicologia delle cure primarie all'interno di ciascuna Azienda sanitaria locale al fine di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali psicologici delle Cure primarie.

L'articolo 2 "Compiti dello psicologo delle cure primarie" definisce i compiti dello psicologo delle cure primarie che, in rapporto con i distretti e le loro articolazioni territoriali, svolge attività di assistenza psicologica primaria finalizzata a garantire il benessere nell'ambito della medicina di base.

L'articolo 3 "Elenco regionale degli psicologi delle cure primarie" istituisce l'elenco regionale degli psicologi delle cure primarie e ne definisce i requisiti.

L'articolo 4 "Organizzazione delle attività dei Servizi di psicologia delle cure primarie" disciplina l'organizzazione delle attività del dipartimento sperimentale di psicologia delle cure primarie in ciascun distretto sociosanitario prevedendo che esse siano erogate da un numero congruo di specialisti in base al numero degli assistiti della ASL e comunque in misura non inferiore a uno psicologo ogni 10.000 abitanti.

L'articolo 5 "Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica" prevede che la verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata siano effettuati dai competenti organi del Servizio sanitario regionale.

L'articolo 6 "Clausola valutativa" dispone, da parte del Consiglio regionale, la verifica dell'attuazione della presente legge e la valutazione dei risultati conseguiti.

Con l'articolo 7 "Norma finanziaria" si dispone in merito alla norma finanziaria.

L'articolo 8 "Entrata in vigore" stabilisce i termini di entrata in vigore della norma.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e in continuità con i principi già espressi dalla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) che ha previsto l'istituzione, in via sperimentale, del Dipartimento di Psicologia delle cure primarie (articolo 37, comma 2, lettera b)), istituisce il Servizio di psicologia delle cure primarie a sostegno dei bisogni assistenziali.

2. Il Servizio di Psicologia delle cure primarie ha la finalità di contribuire alla riduzione del rischio di disagio psichico, alla prevenzione e promozione della salute, sostenendo e integrando l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

3. Il Servizio di Psicologia delle cure primarie è realizzato da ciascuna azienda sanitaria locale a livello di distretto sociosanitario. In sede di prima applicazione il servizio delle cure primarie può essere svolto da psicologi liberi professionisti che operano in regime di rapporto di lavoro convenzionato. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la formazione dell'elenco regionale e la gestione degli incarichi convenzionati.

4. Il Servizio di psicologia delle cure primarie è finalizzato a:

- a) soddisfare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
- b) diminuire il carico crescente del disagio psicologico con una tempestiva presa in carico e costituire un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
- c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica in modo capillare e omogeneo nel territorio regionale;
- d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici psicologici, della salute mentale e con i servizi sanitari più generali.

5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme nazionali e regionali.

Art. 2

Compiti dello psicologo delle cure primarie

1. Lo psicologo delle cure primarie garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base ed opera in rapporto con i distretti socio-sanitari. Svolge l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2. Fornisce un primo livello di assistenza psicologica, accessibile, di qualità, efficace e integrato con gli altri servizi sanitari, assicurando una rapida presa in carico del paziente. La sua azione è vicina ai contesti di vita degli utenti, alle famiglie e alla comunità.

3. Allo psicologo delle cure primarie competono, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo) e in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute.

4. Lo psicologo delle cure primarie interviene prioritariamente sulle seguenti aree:

- a) problemi legati a fasi del ciclo di vita;
- b) problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica);
- c) disagi emotivi transitori ed eventi stressanti;
- d) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia;
- e) scarsa aderenza alla cura;
- f) richiesta impropria di prestazioni sanitarie;
- g) problematiche psicosomatiche;
- h) supporto al team dei professionisti sanitari.

5. La richiesta di valutazione e consulenza psicologica è rivolta allo psicologo delle cure primarie dal medico di medicina generale, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista. È altresì consentito l'accesso diretto al Servizio.

6. Lo psicologo delle cure primarie prende in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto di supporto psicologico, a partire dalla diagnosi, avvalendosi anche delle strutture competenti pubbliche e private di secondo livello.

Art. 3

Elenco regionale degli psicologi delle cure primarie

1. È istituito l'elenco regionale degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione all'albo degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
- d) specifiche competenze e titoli, di cui all'articolo 4, comma 2;
- e) attestato di abilitazione riconosciuto dalla Regione a seguito della frequenza e superamento dell'esame finale di specifico corso semestrale della durata di almeno 200 ore, organizzato d'intesa con l'ordine professionale.

3. In fase di prima applicazione ed in attesa della realizzazione dei corsi abilitanti di cui al comma 2, lettera e), possono accedere all'elenco degli psicologi delle cure primarie della Regione, gli psicologi che attestino l'esercizio di attività almeno biennale, con qualsiasi tipo di contratto, nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) e nelle strutture convenzionate con la Regione e col Sistema sanitario nazionale (SSN).

Art. 4

Organizzazione delle attività del Servizio di Psicologia delle cure primarie

1. In ciascun distretto socio-sanitario le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da un numero congruo di specialisti in base al numero degli assistiti in carico alla ASL di appartenenza tenendo conto del rapporto minimo di uno ogni 10.000 abitanti.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce le specifiche competenze alla funzione dello psicologo delle cure primarie e le modalità organizzative del Servizio. Su tale provvedimento la Commissione consiliare competente esprime parere entro il termine previsto dal regolamento.

3. I costi delle prestazioni erogate dal Servizio di Psicologia delle cure primarie sono a carico del Servizio sanitario regionale.

Art. 5

Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio sanitario regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli

psicologi delle cure primarie trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente competente.

Art. 6

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2024 e, successivamente, ogni due anni, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sui Servizi psicologici delle cure primarie. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:

- a) distribuzione territoriale dei servizi di Psicologia delle cure primarie attivati in ciascuna azienda unità sanitaria locale e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
- b) numero di richieste di consulenza psicologica delle cure primarie effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;
- c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
- d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.

3. La Commissione consiliare competente utilizza gli elementi conoscitivi ottenuti anche al fine di valutare, sentiti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente legge, l'implementazione dei servizi di cure psicologiche primarie di base nel territorio regionale.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, stimati in euro 400.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente nella missione 13 "Tutela della salute", pro-

gramma 01 "Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).